

13. TIPOLOGIE DI AIUTO

13.1 SEZIONE A - INVESTIMENTI FISSI

INVESTIMENTI FISSI

13.1.1 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) investimenti immobiliari e mobiliari volti a migliorare la qualità delle strutture aziendali, quali:
 - I. opere di costruzione, ristrutturazione, incluse sistemazioni esterne, o ampliamento delle strutture immobiliari;
 - II. investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui al punto I.
- b) investimenti per l'acquisto di autoveicoli aziendali sostitutivi di altri autoveicoli rottamati o incrementativi del parco veicoli. La rottamazione e l'incremento del parco veicoli non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3);
- c) investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- d) investimenti destinati all'installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina, presso le unità locali delle imprese;
- e) investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie;
- f) investimenti per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga;
- g) investimenti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli;
- h) investimenti per l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete.

2. Non trovano applicazione negli interventi previsti dagli "aiuti per gli investimenti fissi" le seguenti iniziative, già agevolate da altre leggi provinciali:

- a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci e agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci);
- b) investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).

13.1.2 MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Le tipologie di aiuto di cui alla presente Sezione sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito, con eccezione degli investimenti di cui ai commi 3 e 4:

- a) spesa minima ammissibile:

Dimensione impresa	Investimenti mobiliari	Investimenti immobiliari
Fino a 10 addetti	10.000,00 euro	50.000,00 euro
Da 11 a 50 addetti	40.000,00 euro	100.000,00 euro
Fino a 250 addetti	100.000,00 euro	200.000,00 euro
Oltre 250 addetti	250.000,00 euro	250.000,00 euro

- b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
- c) misura del contributo: 15%.

2. Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell'impresa nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).

3. Per gli investimenti in autoveicoli di cui al successivo punto 13.1.3 comma 8 lett. d) è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007);
- b) agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007);
- c) promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007);
- d) agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007);
- e) sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007).

4. Per gli investimenti relativi all'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e modifica dell'alimentazione, si applica quanto segue:

a. Acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ciascun veicolo elettrico diversificato per tipologia, un contributo, nel limite massimo di una spesa di euro 300.000,00, come di seguito riportato:

- I. autoveicolo elettrico: euro 4.000,00;
- II. autoveicolo ibrido plug-in: euro 2.000,00;
- III. motoveicolo elettrico: euro 1.500,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile;
- IV. ciclomotore elettrico: euro 750,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

b. Acquisto di sistemi di ricarica:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ogni colonnina, un contributo pari al 60% della spesa ammissibile, nel limite massimo indicato di seguito:

- I. stazione di ricarica per veicoli elettrici o ibridi: euro 1.500,00;
- II. stazione di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate: euro 500,00.

c. Modifica dell'alimentazione di veicoli:

sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo massimo pari a euro 5.000,00 per ogni mezzo e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.

5. Nel caso di operazioni di leasing si fa riferimento al valore originario del bene.

13.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:

- a) beni mobili e immobili in proprietà o in leasing del soggetto richiedente;
- b) investimenti immobiliari su immobili in proprietà, in leasing, in affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- c) investimenti mobiliari o immobiliari, di cui al comma 7 lettera a.5, realizzati in comune con altri soggetti, su beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente;
- d) limitatamente agli investimenti relativi all'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga:

- d.1 l'immobile oggetto degli investimenti ammessi può essere in proprietà del soggetto richiedente o in disponibilità dello stesso;
- d.2 gli investimenti possono essere parzialmente realizzati anche su beni immobili di proprietà di altri soggetti sia pubblici sia privati, qualora necessario al fine del collegamento con la rete.

2. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:

- a) esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
 - a.1 affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
 - a.2 investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle imprese consorziate;
 - a.3 investimenti destinati a utilizzo congiunto da parte di più imprese nell'ambito di un contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti, fermo restando che non è ammessa la mera locazione dei locali, pur associata ai servizi minimali di tipo condominiale, quali portineria, vigilanza, pulizie e simili;
 - a.4 veicoli elettrici, colonnine di ricarica di cui al comma 7 lett. b, che possono essere messi a disposizione anche di dipendenti, di collaboratori e di clienti. Per i consorzi, tali beni possono essere utilizzati anche congiuntamente;
- b) esclusivamente per l'esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera a), il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese, fatta eccezione per quanto previsto alla precedente lettera a.4.

3. L'acquisto d'azienda non è ritenuta modalità idonea per l'acquisizione di beni.

4. Sono ammesse operazioni di leasing, non sono ammesse operazioni di leaseback.

5. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

6. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che:

- a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
- b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte.

7. Rientrano tra le spese ammissibili:

- a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:
 - a.1 opere immobiliari inerenti la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici;
 - a.2 installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui alle precedenti lettere;
 - a.3 opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti;
 - a.4 opere di recinzione e di sistemazione delle aree;
 - a.5 opere o investimenti immobiliari e impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente;
 - a.6 investimenti immobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
 - a.7 opere o impianti in comunione con altri soggetti o su beni immobili di proprietà di altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto richiedente, per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download);
 - a.8 spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

- b.1 mobili e arredi;
- b.2 Macchinari, attrezzature ed impianti produttivi;
- b.3 impianti di tipo non immobiliare;
- b.4 macchinari d'ufficio;
- b.5 sistemi informatici hardware e software;
- b.6 carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate;
- b.7 mezzi d'opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera b.6), soltanto se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
- b.8 autoveicoli, così come indicati al comma 8 e 9;
- b.9 investimenti mobiliari necessari per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli interventi siano realizzati dallo stesso;
- b.10 autoveicoli elettrici o ibridi plug-in di prima immatricolazione;
- b.11 motoveicoli e i ciclomotori elettrici di prima immatricolazione;
- b.12 motoveicoli, autoveicoli e ciclomotori di prima immatricolazione;
- b.13 modifica dell'alimentazione di autoveicoli a motore endotermico, anche non di prima immatricolazione;
- b.14 colonnine di ricarica.

8. Le spese relative all'acquisto di autoveicoli sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) autocarri immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale;
- b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente;
- c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati all'attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007) ma ad altra attività per la quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso stradale, ecc.);
- d) autoveicoli immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, soltanto per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - d.1 attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007);
 - d.2 servizio turistico di bus-navetta nell'ambito delle attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);
 - d.3 trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite di spesa ammessa previsto al punto 13.1.2 comma 3, e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007);
 - d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007);
 - d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa ammessa previsto al punto 13.1.2 comma 3;

d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali.

e) rimorchi, nel limite di uno per ogni mezzo ammesso ai sensi delle precedenti lettere.

9. La rottamazione degli autoveicoli di cui al comma 8 deve avvenire entro 2 mesi dall'immatricolazione dei nuovi automezzi. L'incremento del parco veicoli deve essere mantenuto per almeno 1 anno.

10. I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, ad eccezione di veicoli elettrici, modifica dell'alimentazione di autoveicoli e colonnine di ricarica, sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita a uno o più locali), di importo almeno pari a euro 1.000,00 risultante da un unico documento fiscale.

11. I beni mobili usati, ad esclusione dei veicoli elettrici, sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti. In questi casi la congruità tecnico - amministrativa della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo.

12. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

13.1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri).

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per gli **investimenti immobiliari** quelle relative a:

a.1 investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;

a.2 gli alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all'esercizio dell'attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività di alloggio (codice 55 - ATECO 2007);

a.3 immobili sottoposti a esecuzione immobiliare;

a.4 spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo;

b) per gli **investimenti mobiliari** quelle relative a:

b.1 beni di prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, a eccezione di quanto previsto dal comma 10 del punto 13.1.3;

b.2 materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;

b.3 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b.4 beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), a eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;

b.5 beni che si prestano a utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);

- b.6 beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell'acquisizione e, relativamente ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, beni non di prima immatricolazione, tranne i casi di cui al comma 11 del punto 13.1.3;
- b.7 beni immateriali pagati tramite royalties;
- b.8 attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007);
- b.9 investimenti mobiliari relativi a unità operative site fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento.